

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche

Relazione particolareggiata alla proposta di accordo con i creditori
ai sensi dell'art. 9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche

La sottoscritta Michela Del Rio, nata a Cagliari (CA) l'11 gennaio 1976, codice fiscale DLR MHL 76A51 8354N, pec: michela.delrio@legalmail.it, Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia al n. 1219, con Studio in Reggio Emilia (RE), Via G. Terragni n. 15 ed iscritta all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, iscritto al n. 199 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso D.M. (di seguito "OCC")

premesso

- a) che con atto del 26 gennaio 2022, protocollo n. 3/2022, la scrivente è stata nominata dal Referente dell'OCC, Avv. Maura Simonazzi, Gestore della crisi nell'ambito della procedura di sovraindebitamento richiesta dalla Signora Luisa Fontana (di seguito anche "Signora Fontana" o "ricorrente"), nata a Castelnuovo né Monti (RE) il 21 aprile 1956, residente in Albinea (RE), Via Cosmo Cosmi n. 3, codice fiscale FNT LSU 56D61 C2190 (doc. 1);
- b) che l'OCC ha rilasciato dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con la procedura (doc. 2);
- c) che la scrivente ha accettato l'incarico con atto trasmesso all'OCC in data 27 gennaio 2022, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, D.M. 202/2014 (doc. 3);
- d) che, accettato l'incarico, la sottoscritta ha provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 8, comma 1-*quinquies*, Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche (di seguito anche Legge 3/2012 – doc. 4);

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



e) che si è effettuata la cosiddetta "circularizzazione delle posizioni creditorie" e sono state compiute le ulteriori verifiche di cui appresso si dirà.

Tutto ciò premesso e verificato, la scrivente

deposita

Relazione Particolareggiata
ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvedriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Sommario

1. **Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**
2. **Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori**
3. **Ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte**
4. **Esistenza di atti della ricorrente impugnati dai creditori**
5. **Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**
6. **Attivo**
7. **Passivo. Spese personali medie mensili**
8. **Costi presumibili della Procedura**
9. **Proposta di accordo con i creditori**
10. **Fattibilità del piano di accordo**
11. **Convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria**
12. **Computo dei crediti ai fini del voto**
13. **Attestazioni**

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvedirio@michela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



1. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Signora Fontana – stante la situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il reddito percepito, con conseguente impossibilità di far fronte ai propri debiti – ha presentato istanza di accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla Legge 3/2012 (doc. 5).

In occasione degli incontri avuti con la ricorrente – priva dell'assistenza di un legale – sono state esaminate le possibili soluzioni per giungere alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che hanno condotto la ricorrente a formulare una proposta di accordo ai propri creditori ai sensi degli articoli 6 e seguenti Legge 3/2012 (doc. 6).

Posto che l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è subordinato ai presupposti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 7 Legge 3/2012, si è, innanzitutto, verificata la sussistenza di tali requisiti e l'analisi condotta ha dato esito positivo.

Nello specifico:

▪ la Signora Fontana è titolare dell'impresa individuale "La Ciliegia di Fontana Luisa", con sede legale ad Albinea (RE), Via Garibaldi 8/A, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia con la qualifica di piccolo imprenditore, codice fiscale FNT LSU 56D61 C2190, partita IVA 01572630356, numero REA RE-197176. L'attività svolta è quella di commercio al minuto di prodotti alimentari in genere e di rivendita di prodotti ortofrutticoli (doc. 7).

Ancorché imprenditrice commerciale, la Signora Fontana non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012, posto che, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate (docc. 8, 9, 10):

- (i) negli ultimi tre esercizi ha avuto un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00,
- (ii) i ricavi lordi complessivi annui non sono stati superiori ad € 200.000,00;
- (iii) come di seguito meglio si dirà, l'ammontare dei suoi debiti non è superiore ad € 500.000,00.

Trattandosi di imprenditrice commerciale sottosoglia, la Signora Fontana non è pertanto soggetto fallibile

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



[art. 7, comma 2, lett. a) Legge 3/2012];

- non risulta che la ricorrente abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II Legge 3/2012, come dalla stessa dichiarato (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. b) Legge 3/2012].
- non risulta abbia subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis Legge n. 3/2012 (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. c) Legge 3/2012];
- la Signora Fontana ha fornito al Gestore le informazioni e la documentazione necessarie a redigere un'accurata relazione sulla propria situazione economica e patrimoniale, offrendo la massima collaborazione [art. 7, comma 2, lett. d) Legge 3/2012];
- la ricorrente non ha mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. d-bis) Legge 3/2012];
- non sono emersi atti compiuti dalla ricorrente in frode ai creditori [art. 7, comma 2, lett. d-quater) Legge 3/2012].

A tal proposito sono stati esaminati gli estratti dei conti correnti bancari forniti dalla ricorrente, il certificato rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Reggio Emilia sul contenzioso ordinario (doc. 11), il certificato del Casellario Giudiziale (doc. 12), il certificato dei carichi penali pendenti (doc. 13) e si è verificata presso la Cancelleria competente l'esistenza di cause esecutive pendenti (doc. 14). Sono state, inoltre, acquisite la "visura di non esistenza protesti" e la visura delle cariche sociali ricoperte dalla ricorrente (docc. 15, 16) e si è analizzata la documentazione presente nel Cassetto Fiscale della ricorrente;

- la Signora Fontana si trova in una situazione di sovraindebitamento quale definita dall'art. 6, comma 2, lett. a), Legge 3/2012, ossia in una «*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*».

Vi è, infatti, un'evidente sproporzione tra i debiti accumulati (pari ad € 159.242,89) e il patrimonio attivo a disposizione (costituito in via esclusiva dal reddito d'impresa, pari nel 2020 a circa € 1.093,17), sproporzione di cui si darà compiutamente conto nel prosieguo della presente relazione.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di ammissibilità alla procedura di accordo con i creditori, richiesti dagli artt. 6 e 7 Legge 3/2012.

Michela Del Rio


Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it



2. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni.

Valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori

2.1 Cause dell'indebitamento

La genesi dell'indebitamento della Signora Fontana e dell'incapacità della medesima di farvi fronte è da ricercare nelle sempre maggiori difficoltà che via via ha incontrato nello svolgimento dell'attività di impresa, a cui è da ricondurre in via esclusiva l'attuale condizione di sovraindebitamento della ricorrente.

Quest'ultima, dopo avere lavorato per undici anni come impiegata in uno studio legale, nel 1994 ha deciso di aprire con l'ausilio del marito un forno-pasticceria, denominato "Non solo pane di Fontana Luisa", sito a Reggio Emilia (RE), in zona Canalina (docc. 17, 18).

Nel 2001 l'azienda è stata ceduta: gli orari imposti da questo tipo di attività, con il passare degli anni, erano divenuti particolarmente gravosi e non più sostenibili anche in prospettiva futura (docc. 19, 20).

Da allora, la ricorrente è titolare dell'impresa "La Ciliegia di Fontana Luisa", corrente ad Albinea (RE), in Via Garibaldi 8/A, che si occupa della vendita al minuto di prodotti alimentari e nello specifico di prodotti ortofrutticoli.

Nata come impresa familiare, alla quale collaborava il marito della ricorrente, dal 31 dicembre 2019, quando costui è andato in pensione, è divenuta impresa individuale.

Fino al 2006-2007, l'attività, sebbene non florida, garantiva alla Signora Fontana e alla sua famiglia un adeguato tenore di vita.

Progressivamente la situazione è, però, peggiorata.

La forte concorrenza della Grande Distribuzione e i costi comunque elevati connessi all'attività di impresa hanno via via determinato un calo del fatturato.

Nel tentativo di superare questa situazione, a giugno-luglio 2018 la Signora Fontana e il marito hanno trasferito l'attività a Scandiano (RE), confidando in condizioni di mercato più favorevoli (doc. 21).

Il miglioramento auspicato, tuttavia, non vi è stato e gli sforzi fatti (anche in termini economici) per risollevare

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvedriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



le sorti aziendali si sono rivelati vani.

L'afflusso di clientela era molto modesto e i guadagni non consentivano neppure di far fronte ai costi vivi dell'attività.

Tant'è vero che, a distanza di meno di un anno, il negozio è stato nuovamente trasferito ad Albinea, ove attualmente si trova (doc. 22).

Stanti le crescenti difficoltà, per reperire le risorse necessarie a pagare i fornitori e a soddisfare i bisogni di vita della famiglia, dal 2006 la ricorrente non è stata più in grado di pagare regolarmente le imposte e ha così accumulato nel corso degli anni un debito rilevante nei confronti del Fisco, principale creditore della Signora Fontana.

Con l'obiettivo di sanare la propria esposizione debitoria, la Signora Fontana nel 2011 ha concordato dei piani di rientro con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma è riuscita a onorarli soltanto in parte (docc. 23, 24).

Il 7 novembre 2017, la Signora Fontana si è rivolta a Unicredit S.p.A. – istituto con il quale aveva già in corso un altro finanziamento e un conto corrente con fido – per reperire nuova (minima) liquidità.

La banca ha accolto tale richiesta concedendo il finanziamento n. 18138620 per un importo pari in linea capitale ad € 9.887,51, con il quale, da un lato, è stata consolidata la precedente esposizione debitoria di € 6.969,08 e, dall'altro, è stata concessa nuova liquidità per € 2.000,00. La parte residua delle somme finanziate è stata utilizzata per la polizza assicurativa e per le spese di istruttoria (doc. 25).

Attuale titolare del credito è Kruk Investimenti s.r.l.

Da circa due anni anche le rate di tale finanziamento si sono rivelate insostenibili e la posizione debitoria della ricorrente si è aggravata ulteriormente.

A giugno 2020, la Signora Fontana ha chiesto a Unicredit S.p.A. un ulteriore prestito per contrastare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19.



Il prestito – garantito dal Fondo Centrale di Garanzia ex Legge 23 dicembre 1996 n. 662 – è stato accordato per un importo pari in linea capitale ad € 15.700,00. Il suo rimborso è previsto in 72 rate mensili, di € 13,08 per il primo anno del rapporto e di € 333,80 per il periodo residuo (doc. 26).

Mossa dalla volontà di rispettare gli impegni assunti con Unicredit S.p.A., il 12 novembre 2021 la Signora Fontana si è rivolta alla società di diritto spagnolo Reparadora RTD Italia s.r.l. (nome commerciale “Risolvi il tuo debito”), conferendole mandato per la rinegoziazione del debito con Unicredit S.p.A.

In virtù di tale contratto, la ricorrente si è impegnata a versare in favore della suddetta società un importo mensile di € 101,57 per 60 mesi, comprensivo (limitatamente ai primi 24 mesi) della commissione di € 39,04 dovuta alla mandataria a titolo di corrispettivo, del costo di iscrizione di € 101,57 e della commissione di successo, pari al 20% della riduzione del debito che la Signora Fontana avrebbe dovuto ottenere (doc. 27).

L’acquisita consapevolezza di non poter più far fronte con il suo solo reddito all’ingente mole dei debiti accumulati e della risoluzione soltanto parziale a cui sarebbe giunta con l’ausilio della società spagnola, ha spinto la ricorrente a presentare, a gennaio 2022, istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012.

2.2. Diligenza della ricorrente nell’assumere le obbligazioni

Per poter esprimere un parere sulla diligenza impiegata dalla ricorrente nell’assumere le obbligazioni, occorre soffermarsi sulle principali caratteristiche dei finanziamenti in corso che concorrono all’attuale condizione di sovraindebitamento della medesima e sulla condizione economico/patrimoniale della medesima alla data di stipula di ciascuno di tali contratti.

Di seguito se ne offre una sintesi alla luce della documentazione fornita dalla Signora Fontana e dagli stessi enti finanziatori in occasione della precisazione delle loro posizioni creditorie nonché dei dati acquisiti mediante l’accesso alle banche dati pubbliche.

Nella disamina si seguirà l’ordine cronologico con cui tali contratti sono stati stipulati.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legahmail.it



a) Fido di conto corrente accordato da Unicredit S.p.A.

Fido di conto corrente del 2 ottobre 2003	
Soggetto finanziatore	Unicredit S.p.A.
Attuale titolare del credito	Unicredit S.p.A.
Data sottoscrizione	02.10.2003
Accordato	2.000,00 €

b) Prestito personale n. 18138620 con Unicredit S.p.A.

(titolare attuale del credito Kruk Investimenti s.r.l.)

Prestito personale n. 18138620	
Soggetto finanziatore	Unicredit S.p.A.
Attuale titolare del credito	Kruk Investimenti s.r.l.
Data sottoscrizione	07.11.2017
Capitale	9.058,77 €
Capitale comprensivo di polizze	9.887,51 €
Durata	66
Tipo	Prestito personale
Tasso di interesse	Tasso fisso dell'8,00%
TAEG	12,55%
Importo totale da rimborsare	12.257,88 €
Rata mensile	185,67 €
Garanzia	Fideiussione coniuge

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



c) Finanziamento n. 8539612 con Unicredit S.p.A.

Mutuo chirografario n. 8539612	
Soggetto finanziatore	Unicredit S.p.A.
Attuale titolare del credito	Unicredit S.p.A.
Data sottoscrizione	03.06.2020
Capitale	15.700,00 €
Capitale comprensivo delle polizze	15.700,00 €
Durata	72 mesi
Tipo	Mutuo chirografario
TAEG	1,00%
Importo totale da rimborsare	15.700,00 €
Rata mensile	Variabile
Garanzia	Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

In merito alla diligenza della ricorrente nel contrarre i debiti in questione si osserva che:

- il fido di conto corrente è stato concesso nel 2003 unicamente per rispondere a esigenze fisiologiche di liquidità proprie di qualsiasi impresa.

Il limite concesso dalla banca, di appena € 2.000,00, era (ed è) talmente modesto da far ritenere ragionevole, come di fatto poi è sempre accaduto, il rientro dallo scoperto.

Nel 2003 – anno in cui il fido è stato concesso – il reddito imponibile della ricorrente era di € 11.803,00, come emerge dalla dichiarazione dei redditi di tale periodo (doc. 28);

- il finanziamento n. 18138620 del 2017, concesso per una somma capitale contenuta, prevedeva un piano di rientro suddiviso in rate mensili di € 185,00 ciascuna, per un arco temporale di cinque anni e mezzo. L'assenza di altri finanziamenti, l'entità modesta della rata e il fatto che all'epoca la Signora Fontana potesse fare affidamento (anche in azienda) sulla collaborazione del marito sono tutti elementi sulla base dei quali poteva ragionevolmente credere di essere in grado di onorare i debiti alle scadenze convenute.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it

All'epoca, il reddito della ricorrente era piuttosto modesto, ma – escluso quello che è stato consolidato proprio con il prestito in esame – non aveva in corso altri finanziamenti e poteva ancora contare sull'aiuto del marito (doc. 29).

La durata pattuita per la restituzione delle somme, l'importo della rata mensile e l'affidamento riposto nelle valutazioni della banca erogante sulla sostenibilità del debito erano tali da far ragionevolmente ritenere alla Signora Fontana la sostenibilità del piano di rientro concordato con l'istituto di credito.

Tant'è vero che la medesima ha ottemperato regolarmente agli impegni assunti, interrompendo i pagamenti delle rate di mutuo soltanto due anni fa, quando è venuto meno l'ausilio morale, ma anche economico del marito che si è allontanato dall'abitazione familiare.

Da allora la ricorrente provvede da sola al proprio mantenimento e fa fronte con le sue sole risorse al pagamento sia del canone di locazione del negozio, sia del canone di locazione della casa in cui vive, oltre che naturalmente a tutte le altre spese personali e aziendali.

▪ quanto al finanziamento n. 8539612 contratto nel 2020, le valutazioni in punto di meritevolezza non possono prescindere dalla particolare natura del finanziamento stesso, concesso, come si è detto, in conformità alle misure governative emanate nel periodo pandemico per consentire (grazie all'intervento del Fondo Centrale di Garanzia) l'accesso al credito delle imprese in difficoltà.

La criticità della situazione era oggettiva, ma proprio per via delle condizioni applicate era ragionevole credere di poter provvedere al rimborso puntuale del finanziamento ricevuto, il cui pagamento è previsto mediante prelievo diretto del conto corrente della ricorrente.

In conclusione, non sono emersi elementi che facciano ritenere che la Signora Fontana abbia assunto le obbligazioni in questione in modo imprudente e senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

In ogni caso, è bene sottolineare come nell'attuale contesto normativo, per espressa previsione dell'art. 7, comma 2, Legge 3/2012, la determinazione colposa dello stato di sovraindebitamento costituisce ragione

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



ostativa soltanto alla omologazione del piano del consumatore e, tra l'altro, anche in tale ipotesi, soltanto laddove la colpa assuma carattere di gravità.

Per l'accordo con i creditori – soluzione proposta dalla Signora Fontana – il legislatore richiede, invece, soltanto che il debitore non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 7, comma 2, lett. d-quater) e, come anticipato, dalle verifiche svolte nel caso in esame non è emersa l'esistenza di atti di questo tipo.

A tal proposito – lo si ricorda – sono stati esaminati: gli estratti conto bancari della ricorrente, che non evidenziano operazioni anomale; il certificato del Casellario Giudiziale e il certificato dei carichi penali pendenti, il certificato rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Reggio Emilia sul contenzioso ordinario e il riscontro della Cancelleria Esecuzioni mobiliari (tutti e quattro di contenuto negativo); la documentazione presente nel Cassetto fiscale della ricorrente, dalla quale ugualmente non emerge il compimento di atti sospetti e la visura protesti, che non contiene alcuna segnalazione.

Atteso che la debitoria della ricorrente è costituita in misura preponderante da debiti verso lo Stato (debiti che non derivano, quindi, da un accordo tra due parti, ma da norme), è doveroso interrogarsi se il mancato pagamento dei debiti tributari possa integrare un atto in frode ai creditori e inibire l'apertura della procedura.

In proposito, è stato osservato come, ai fini della corretta interpretazione dell'atto "in frode ai creditori", *«occorre rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale, evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto quid pluris del carattere fraudolento, come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale. (...) il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si atteggia in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito – per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra cui la revocatoria – ma di rappresentare una condizione di "meritevolezza" del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla*

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@egalmail.it



legge a sua tutela. (...) un'interpretazione dell'atto in frode quale atto meramente pregiudizievole finirebbe per svilire la stessa ratio sottesa agli istituti in esame, in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto negli ultimi 5 anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura, anche laddove essa si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori».

Sulla scorta delle argomentazioni fin qui riportate, con riferimento al caso in esame si ritiene di dover escludere che la ricorrente abbia agito in frode ai creditori e che, nello specifico, l'omesso versamento di imposte e tributi possa rappresentare un ostacolo all'apertura della procedura di sovraindebitamento.

Non vi sono, infatti, elementi che inducono a ritenere che la ricorrente abbia agito con l'intento di ledere gli interessi dell'Amministrazione finanziaria.

Come si è detto, tale indebitamento, di formazione progressiva, trova spiegazione non già nella volontà della ricorrente di frodare il Fisco, bensì nella necessità di provvedere con le limitate risorse di cui disponeva al sostentamento proprio e della propria famiglia.

Si osserva, inoltre, come anche in un'ottica meramente utilitaristica, che prescindendo da qualsiasi valutazione di tipo etico (valutazione che, tra l'altro, in questo contesto sarebbe del tutto eccentrica), lo Stato potrebbe avere maggiore interesse a reintegrare il debitore nel circuito produttivo, anziché mantenerlo in una situazione di marginalità.

2.3 Valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori

L'art. 9, comma 3-bis 2, Legge 3/2012, nella sua attuale formulazione, prescrive che: *«l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, [debba] deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis».*

Quest'ultima norma, a sua volta, precisa che, ove si tratti di consumatore, occorre indicare se la valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore sia stata compiuta *«con deduzione dell'importo*



necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Tali disposizioni sono strettamente correlate all'art. 12, comma 3-ter, Legge 3/2012, il quale stabilisce che: *«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».*

Vi è dunque un puntuale parametro normativo sulla base del quale il Gestore è tenuto a valutare la condotta del soggetto finanziatore laddove il soggetto finanziato sia un consumatore (anche grazie all'espreso richiamo all'art. 124-bis TUB), senza che, peraltro, a ciò si accompagni alcuna indicazione sul criterio a cui far ricorso per compiere analoga valutazione nell'ipotesi in cui il credito sia stato concesso in connessione all'esercizio di attività imprenditoriale.

Tanto precisato, nella fattispecie in esame, in presenza di debiti tutti inerenti all'attività di impresa e in assenza di precise indicazioni normative alle quali ancorare la valutazione che il Gestore è tenuto a compiere, si osserva che dall'esame delle caratteristiche dei suddetti rapporti bancari (esiguità delle somme concesse e delle rate pattuite nonché peculiarità dell'ultimo finanziamento concesso) non emergono circostanze che facciano ritenere che la banca non abbia compiuto una valutazione prospettica prudente e accorta della capacità di rimborso della Signora Fontana.

3. Ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte

Il fatto che, come di seguito meglio si specificherà, la ricorrente non disponga di alcun bene e la circostanza che il suo unico reddito sia quello derivante dall'attività di impresa spiegano l'incapacità della medesima di far fronte al proprio indebitamento.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell 347 234 1984

Email avvedelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte hanno un ruolo di rilievo le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali della persona, come il diritto alla salute e il diritto di condurre un'esistenza dignitosa.

Nel rinviare sul punto a quanto esposto nel successivo paragrafo 7, si ribadisce che la ricorrente provvede da sola al proprio sostentamento, non disponendo di aiuti esterni.

Sebbene nel suo stato di famiglia figuri ancora il marito, quest'ultimo da circa due anni vive altrove e non dà alla ricorrente alcun sostegno economico (docc. 30, 31).

Dopo la separazione, sia pure soltanto di fatto, la Signora Fontana ha potuto contare unicamente sull'aiuto occasionale e sporadico della madre anziana, di cui si occupa, e sul supporto di due amici di famiglia, che peraltro ha integralmente rimborsato (doc. 32).

4. Esistenza di atti della ricorrente impugnati dai creditori

Non risultano atti della ricorrente impugnati dai creditori (Cfr. docc. 11 e 14).

5. Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Dalle indagini svolte è emersa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Fontana a corredo della domanda.

La ricorrente ha, infatti, fornito le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e il certificato dello stato di famiglia e ha predisposto l'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento, (Cfr. docc. 6, 8, 9, 10, 30, 31).

In adempimento di quanto prescritto dall'art. 9, comma 3, Legge 3/2012, la Signora Fontana ha altresì fornito le scritture contabili degli ultimi tre esercizi della propria impresa, unitamente alla dichiarazione che attesta la loro conformità agli originali (doc. 33).

Nello specifico, precisato che quella della ricorrente è un'impresa in regime semplificato, sono stati prodotti: i registri IVA acquisti 2019, 2020 e 2021, i registri IVA fatture 2019, 2020 e 2021 e i registri IVA corrispettivi 2019, 2020 e 2021.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmall.it



Non essendoci dipendenti, non è presente il libro unico del lavoro.

Poiché l'impresa non ha beni ammortizzabili, non è neppure presente il registro relativo.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Signora Fontana e di quelle acquisite attraverso la cosiddetta "circolarizzazione delle posizioni creditorie" è stato possibile ricostruire l'elenco dei creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute, riportato nel successivo paragrafo 7.

Le dichiarazioni – entrambe di contenuto negativo – rese dalla ricorrente sulla titolarità di beni immobili e di beni mobili registrati nonché su eventuali atti dispositivi compiuti nell'ultimo quinquennio (Cfr. doc. 6) hanno trovato riscontro nelle verifiche effettuate sulle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, sulle movimentazioni del conto corrente bancario della ricorrente, nella visura del Pubblico Registro Automobilistico e nei dati presenti nel Cassetto Fiscale della Signora Fontana.

La proposta rispetta, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, Legge 3/2012 e anche sotto tale profilo risulta coerente con la normativa in materia di sovraindebitamento.

6. Attivo

Beni immobili e beni mobili registrati

La Signora Fontana non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati (docc. 34, 35, 36).

Partecipazioni societarie

La ricorrente è socia e consigliera della società cooperativa Centro Insieme, ove svolge attività di volontariato (Cfr. doc. 16).

Liquidità

Le disponibilità liquide della ricorrente sono costituite dalle giacenze presenti:

- sul conto corrente bancario n. 0000100271955, aperto presso la filiale di Unicredit S.p.A., in Reggio Emilia (RE), Via Bizet n. 7, con saldo passivo alla data del 26 gennaio di € - 1.999,30;



- sul libretto postale on line n. 50559926, con saldo attivo alla data del 22 febbraio 2022 di € 2,01;
- sulla carta ricaricabile Nexi Tinaba con Banca Profilo n. 5226868494334490, con giacenza alla data del 17 marzo 2022 di € 0.

La Signora Fontana ha fornito alla scrivente documentazione completa dei rapporti bancari, comprensiva degli estratti conto e delle liste dei relativi movimenti degli ultimi cinque anni o dalla data della loro attivazione ove inferiore.

Soltanto per ragioni di dimensioni, tale documentazione non viene allegata alla presente relazione, che rimane comunque a disposizione presso lo Studio della scrivente per eventuali consultazioni.

Redditi

Dalle dichiarazioni dei redditi risulta che il reddito netto annuale medio della Signora Fontana negli ultimi tre anni è stato pari ad € 5.967,00, con un reddito netto medio mensile di circa € 497,25 (Cfr. docc. 8-10).

Un miglioramento vi è stato nel 2020, quando, per via dell'emergenza epidemiologica, è cresciuta la richiesta di consegne a domicilio da parte della clientela del negozio.

Serie storica dei dati reddituali della ricorrente

Serie storica dati reddituali della ricorrente					
Annualità	Reddito complessivo (A)	Ritenute IRPEF (B)	Addizionali Regionali (C)	Addizionali Comunali (D)	Reddito netto A-(B+C+D)
2018	1.845,00 €	- €	- €	- €	1.845,00 €
2019	2.938,00 €	- €	- €	- €	2.938,00 €
2020	15.980,00 €	2.597,00 €	200,00 €	65,00 €	13.118,00 €
Reddito annuale medio netto ultime tre annualità					5.967,00 €
Reddito mensile medio netto ultime tre annualità					497,25 €
Reddito mensile netto ultima annualità					1.093,17 €

7. Passivo. Spese personali medie mensili

7.1 Circolarizzazione dei crediti

La scrivente si è attivata per conoscere l'effettivo ammontare dei debiti della Signora Fontana, provvedendo alla cosiddetta "circolarizzazione delle posizioni creditorie" sulla base dei nominativi messi a disposizione dalla medesima e informandosi dell'esistenza di eventuali crediti presso gli Enti Istituzionali (INPS, INAIL, Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, Agenzia delle Entrate

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Riscossione, Comune di Albinea – docc. 37, 38, 39).

Alcuni dei soggetti interpellati, sebbene sollecitati, non hanno dato riscontro scritto alla richiesta di precisazione del credito.

Si tratta, in particolare, di Unicredit S.p.A. e di Reparadora RTD Italia s.r.l.

7.2. Altre verifiche

Si offre di seguito una sintesi delle ulteriori verifiche che la scrivente ha compiuto nello svolgimento del proprio incarico per procedere alla ricostruzione più completa e attendibile dell'indebitamento complessivo della ricorrente.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, su richiesta della scrivente, ha trasmesso la «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'anagrafe tributaria» da cui emergono, alla data del 22 febbraio 2022, i carichi pendenti di seguito indicati:

- carichi pendenti definitivamente accertati: € 6.309,04
- carichi pendenti non definitivamente accertati: € 20.720,35

per un importo complessivo di € 27.029,39 (doc. 40).

Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agente della Riscossione ha trasmesso gli estratti di ruolo relativi alla posizione debitoria della Signora Fontana alla data dell'8 febbraio 2022 (doc. 41).

L'importo totale a debito risultante dall'estratto dei ruoli a carico della ricorrente è di € 118.796.50.

Cassetto Fiscale

L'esame dei dati e dei documenti presenti nel Cassetto Fiscale non ha evidenziato anomalie.



Centrale Rischi della Banca d'Italia e Centrale di Allarme Interbancaria

L'11 febbraio 2022 si è fatta richiesta di accesso ai dati presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per il periodo compreso tra febbraio 2017 e febbraio 2022 (doc. 42).

Per tale periodo, l'unico intermediario segnalante è Unicredit S.p.A., banca con la quale la Signora Fontana ha stipulato i finanziamenti di cui sopra si è detto.

Il relativo credito è segnalato in sofferenza dal mese di settembre 2021.

A dicembre 2021 è segnalata la cessione del credito a Kruk Investimenti s.r.l. per € 10.814,00 e, quale fenomeno correlato, è indicata una perdita da cessione di € 8.818,00.

La Signora Fontana non è, invece presente nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria (doc. 43).

CRIF

EURISC – il sistema CRIF di informazioni creditizie – evidenzia i seguenti rapporti:

- prestito personale richiesto da Luisa Fontana ed erogato da Unicredit S.p.A. il 7 novembre 2017, cui sopra si è fatto cenno. I dati presenti nella visura CRIF, peraltro, non sono completi: non sono indicati l'importo erogato, quello residuo, le rate scadute e non pagate, l'importo scaduto e non pagato. Emerge tuttavia un ritardo di 9 o più rate e che la pratica è passata tra le sofferenze. Come si è detto, il credito in questione è stato ceduto a Kruk Investimenti s.r.l., attuale titolare del credito.
- prestito personale erogato da Unicredit S.p.A. all'impresa individuale della ricorrente il 3 giugno 2020 e assistito dal Fondo di Garanzia ex Legge 23 dicembre 1996, n. 66. Rispetto a tale finanziamento, la visura CRIF evidenzia l'omesso versamento di una sola rata e indica quale importo residuo la somma di € 16.075,00. Rispetto a tale finanziamento non sono presenti segnalazioni.
- fido di conto accordato dal 2 ottobre 2003 all'impresa individuale. Dal dettaglio presente l'importo accordato risulta di € 2.000,00.

Nella banca dati di "Informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare" gestita da CRIF (doc. 44)

non è contenuta alcuna informazione riferibile alla Signora Fontana.

Visura protesti, certificato contenzioso civile, certificato carichi penali pendenti, Casellario giudiziale

Degli esiti cui hanno condotto le verifiche volte ad accertare l'eventuale esistenza di protesti, di cause civili pendenti e di carichi penali già si è detto nel paragrafo 1 e a ciò espressamente si rimanda.

7.3 Stato passivo

Il risultato degli accertamenti compiuti è riportato nel prospetto sottostante, da cui emerge che l'esposizione complessiva della Signora Fontana ammonta, alla data odierna, ad € 159.242,89.

Unico credito prededucibile, a norma dell'art. 13, comma 4-bis, Legge 3/2012, è quello vantato dall'OCC.

I crediti prelatizi (prelazione da intendersi in senso astratto, come riconducibilità del credito ad una delle categorie di prelazione previste dalla Legge) sono stati tutti degradati al chirografo per mancanza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.

Come si è sopra evidenziato, la Signora Fontana non è, infatti, titolare di alcun bene o credito.

Detta circostanza esclude la necessità dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, Legge 3/2012.



Stato passivo


Stato passivo			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	3.302,61 €
Unicredit S.p.A.	Fido di conto	Nessuna, chirografario	1.999,30 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna, chirografario	16.075,00 €
Kruk Investimenti s.r.l.	Finanziamento	Nessuna, chirografario	10.813,73 €
CNA Servizi s.c.r.l.	Prestazione di servizi	Nessuna, chirografario	4.651,72 €
CNA Associazione Territoriale Reggio Emilia	Prestazione di servizi	Nessuna, chirografario	300,00 €
Camera di Commercio di Reggio Emilia	Diritto annuale	Nessuna, chirografario	745,39 €
Unione Colline Matildiche	Imposte comunali	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	743,93 €
Comune di Albinea	Imposte comunali	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	286,00 €
Iren Ambiente S.p.A.	Fornitura di servizi	Nessuna, chirografario	1.665,30 €
INAIL	Contributi	Privilegio ex art. 2754 cod.civ. Degradato a chirografo	256,55 €
INPS	Contributi	Privilegio ex art. 2753 cod.civ. Degradato a chirografo	85.357,04 €
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia	Crediti tributari	Privilegio ex art. 2752 cod.civ. Degradato a chirografo	31.394,06 €
Multiente	Crediti tributari	Non desumibile. Chirografario	152,26 €
Fondo rischi per Agenzia Entrate Riscossione	Aggi e spese di riscossione	Stesso grado di privilegio insistente sui tributi iscritti a ruolo. Degradato a chirografo	1.500,00 €
Totale			159.242,89 €

Riassumendo, dunque, il debito complessivo della Signora Fontana, ad oggi, è pari ad € 159.242,89, suddiviso tra prededucibile per € 3.302,61¹ e chirografario (comprensivo dei crediti declassati a chirografo) per € 155.940,28.

¹ Detto importo ricomprende esclusivamente i compensi dell'OCC, non anche gli ulteriori presumibili costi della Procedura descritti nel paragrafo successivo.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Riepilogo stato passivo

Riepilogo stato passivo	
Crediti prededucibili	3.302,61 €
Crediti chirografari e degradati al chirografo	155.940,28 €
Totale	159.242,89 €

È d'obbligo precisare che:

- l'Agente della Riscossione non ha trasmesso gli estratti di ruolo, ma il mero elenco delle cartelle/avvisi notificati alla ricorrente. Poiché non è quindi possibile quantificare il credito vantato da tale Ente per aggi e spese di riscossione, si è ritenuto di accantonare a tale scopo uno specifico fondo rischi di € 1.500,00;
- stante la differenza tra l'ammontare del credito dell'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia risultante dall'elenco delle cartelle/avvisi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e quello che risulta dal certificato dei carichi tributari, in via prudenziale si è ritenuto di riportare il primo, in quanto di importo più elevato;
 - seguendo la terminologia utilizzata dall'Agenzia Entrate-Riscossione, tra i creditori della Signora Fontana è stato riportato un non meglio specificato "multiente". Ad oggi non è dato sapere quali siano gli effettivi titolari del relativo credito;
 - nelle more del deposito della domanda, detti importi potranno subire delle variazioni trattandosi di crediti destinati a consolidarsi soltanto con l'apertura della procedura di sovraindebitamento.

Ad ogni modo, confrontando l'ammontare dei debiti della Signora Fontana con la sua unica fonte di sostentamento, data dai redditi d'impresa – che si attesta attualmente intorno ad € 1.093,17 mensili netti e da cui vanno detratte le spese necessarie al proprio sostentamento, quali indicate nel successivo paragrafo 7.4 – emerge il netto squilibrio esistente tra le obbligazioni assunte dalla ricorrente e le risorse esclusivamente reddituali per farvi fronte e, dunque, lo stato evidente di sovraindebitamento in cui la Signora Fontana versa.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avydelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



7.3. Spese personali medie mensili

Le spese personali medie mensili che la Signora Fontana sostiene per il proprio sostentamento sono state quantificate in € 879,88 (Cfr. doc. 6).

Gli importi in questione risultano adeguatamente documentati e non ricomprendono spese voluttuarie, ma solo quelle indispensabili per il sostentamento della ricorrente.

La quota più significativa è rappresentata dal canone di locazione che la Signora Fontana paga per l'abitazione in cui vive (doc. 45).

Tenuto conto che la ricorrente vive sola e provvede autonomamente alle proprie esigenze di vita, le spese indicate appaiono adeguatamente circoscritte, in funzione solutoria dei debiti esistenti.

Al fine di accertare la congruità del fabbisogno dichiarato dalla Signora Fontana, sono stati esaminati i dati ISTAT, presenti nella relazione di recente pubblicazione (9 giugno 2021) sulle «*Spese per i consumi delle famiglie – anno 2020*»².

Da tale relazione emerge che nel 2020:

- la spesa media mensile di una famiglia residente nel Nord-ovest è di € 2.523,38;
- la spesa mediana mensile di una famiglia residente nella medesima area geografica è di € 2.118,92;
- la spesa media mensile per una famiglia residente in Italia con un unico componente (quale è quella della Signora Fontana) è di € 1.715,80;
- la spesa media mensile per una persona sola di 65 anni o più (fascia di età della Signora Fontana) è di € 1.601,52.

Pertanto, anche volendo assumere il valore più basso tra quelli sopra indicati (€ 1.601,52), le spese indicate dalla ricorrente risultano nettamente inferiori a tale importo.

La valutazione di congruità riceve ulteriore avallo dal calcolo della soglia di povertà assoluta, che rappresenta, secondo la definizione ISTAT, «*il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione*

² Relazione consultabile all'indirizzo https://www.istat.it/it/files//2021/06/REPORT_CONSUMI_FAMIGLIE_2020.pdf

Michela Del Rio


Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it



geografica e alla tipologia del comune di residenza».

Il servizio per il calcolo è reperibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>.

Nella fattispecie in esame, applicando i parametri corrispondenti alla situazione della ricorrente, si ottiene che la soglia di povertà assoluta nel 2020 (ultimo anno disponibile sul sito ISTAT) è pari ad € 721,40 (doc. 46).

Le spese correnti mensili che la Signora Fontana ha indicato come necessarie per il proprio sostentamento sono di poco superiori a detta soglia.

In conclusione, la quantificazione proposta risulta adeguata.

8. Costi presumibili della Procedura

Con specifico riferimento ai presumibili costi della Procedura, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 9, comma 3-bis 1, lett. e), Legge 3/2012, se ne offre di seguito un prospetto riassuntivo, precisando che in esso non sono ricompresi i compensi dovuti all'OCC, di ammontare complessivo pari ad € 3.302,61, di cui si è già dato conto nell'esame del passivo:

Costi presumibili della Procedura

Ulteriori costi presumibili della Procedura	
Natura	Importo
Imposta di Registro	200,00 €
Pubblicità decreto	20,00 €
Pec Falco	175,00 €
Spese bancarie	1.225,00 €
Fondo spese	500,00 €
Totale	2.120,00 €

La previsione di un "Fondo spese" risponde a una scelta prudenziale legata a costi imprevisi che potrebbero

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avydelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



sorgere in corso di Procedura.

Ove tale accantonamento non dovesse essere interamente utilizzato, l'eventuale importo residuo sarà ripartito proporzionalmente tra i vari creditori in occasione dell'ultimo pagamento previsto dall'accordo.

In conclusione, è possibile quantificare i costi della Procedura nell'importo di circa € 2.120,00.

9. Proposta di accordo con i creditori

9.1 Contenuto della proposta di accordo e importo offerto ai creditori

L'accordo proposto dalla ricorrente ha una durata complessiva di 5 anni, corrispondenti a 60 mesi, dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo proposto.

La proposta elaborata si articola in due fasi, in ragione del fatto che da fine 2023 la Signora Fontana, pur proseguendo l'attività di impresa, percepirà la pensione di vecchiaia, in quanto maturerà i requisiti contributivi e di età a tal fine necessari (docc. 47, 48).

Nella prima fase ("Fase 1") – che avrà una durata di 20 mesi – si prevede il versamento a favore della Procedura della somma di € 200,00 (€ duecento/00) al mese, con conseguente flusso di cassa di € 4.000,00 (€ quattromila/00).

Nella seconda fase ("Fase 2") – che avrà una durata di 40 mesi – si prevede il versamento a favore della Procedura della somma di € 300,00 (€ trecento/00) al mese, con conseguente flusso di cassa di € 12.000,00 (€ dodicimila/00).

Il flusso di cassa complessivo generato da tali apporti è di € 16.000,00, secondo il calcolo che di seguito si sintetizza:

Fase 1: Rata mensile di € 200,00 x 20 mesi = € 4.000,00 (€ quattromila/00)

Fase 2: Rata mensile di € 300,00 x 40 mesi = € 12.000,00 (€ dodicimila/00)



Totale flusso di cassa per 5 anni: € 16.000,00 (€ sedicimila/00)

Tali entrate consentiranno:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento dei creditori chirografari e di quelli declassati al chirografo nella percentuale del 6,78%.

9.2 Tempistiche e modalità dei pagamenti

Quanto alle tempistiche e alle modalità di pagamento, la ricorrente si impegna a versare sul conto corrente della Procedura gli importi sopra specificati entro il giorno 20 di ciascun mese. Il Gestore dovrà distribuire ai creditori la liquidità così generata secondo le tempistiche di seguito descritte:

- pagamento integrale, in un'unica soluzione, del credito prededucibile spettante all'OCC di € 3.302,61 tramite le prime 17 rate che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa, destinate a produrre un flusso di cassa di € 3.400,00 (= € 200,00 x 17);
- soddisfacimento nella misura del 6,78% degli altri creditori con le somme che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura a far data dal diciottesimo mese dalla omologazione definitiva dell'accordo. Detto pagamento avverrà con cadenza annuale, allo scopo di contenere i costi delle operazioni bancarie.

Si espongono di seguito la misura di soddisfazione delle singole categorie dei creditori e di ciascun creditore, tenuto conto dell'ammontare attuale dei debiti della ricorrente e degli ulteriori costi presumibili della Procedura:

Misura di soddisfazione delle categorie di creditori

Misura di soddisfazione delle categorie di creditori			
Categoria credito	Credito residuo	% Soddisfazione	Soddisfatto
Prededucibili (comprensivi dei costi presumibili della Procedura)	5.422,61 €	100%	5.422,61 €
Chirografari e degradati a chirografo	155.940,28 €	6,78%	10.577,39 €
Totale	161.362,89 €		16.000,00 €

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it

Misura di soddisfazione dei singoli creditori

Misura di soddisfazione dei singoli creditori				
Creditore	Causa di prelazione	Credito residuo	% Satisfazione	Soddisfazione
Organismo di Composizione della Cni e/o Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 1 cod. civ. In prededuzione	3.302,61 €	100%	3.302,61 €
Ulteriori costi presumibili della Procedura	In prededuzione	2.120,00 €	100%	2.120,00 €
Unicredit S.p.A.	Nessuna, chirografario	1.999,30 €	6,78%	135,61 €
Unicredit S.p.A.	Nessuna, chirografario	10.075,00 €	6,78%	1.090,36 €
Kni Investimenti S.r.l.	Nessuna, chirografario	10.813,73 €	6,78%	733,49 €
CNA Servizi S.r.l.	Nessuna, chirografario	4.661,72 €	6,78%	315,52 €
CNA Associazione Territoriale Reggio Emilia	Nessuna, chirografario	300,00 €	6,78%	20,35 €
Camera di Commercio di Reggio Emilia	Nessuna, chirografario	745,30 €	6,78%	50,56 €
Unione Colline Metalliche	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod. civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografario. Chirografario per la parte residua	743,93 €	6,78%	50,46 €
Comune di Albinea	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod. civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	286,00 €	6,78%	19,40 €
iren Ambiente S.p.A.	Nessuna, chirografario	1.665,30 €	6,78%	112,96 €
MAIL	Privilegio ex art. 2754 cod. civ. Degradato a chirografo	258,55 €	6,78%	17,40 €
MPS	Privilegio ex art. 2753 cod. civ. Degradato a chirografo	85.357,04 €	6,78%	5.769,75 €
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia	Privilegio ex art. 2752 cod. civ. Degradato a chirografo	31.394,06 €	6,78%	2.129,45 €
Mutiwest	Non desumibile. Chirografario	152,26 €	6,78%	10,33 €
Fondo rischi per Agenzia Entrate Rilasciata	Stesso grado di privilegio inasistente sul tributo iscritto a ruolo. Degradato a chirografo	1.500,00 €	6,78%	101,74 €
Totale				16.000,00 €

10. Fattibilità del piano di accordo

Il piano di accordo con i creditori presentato dalla Signora Fontana riposa sul versamento di una quota parte del proprio reddito mensile derivante dall'esercizio di impresa individuale – cui si aggiungerà nella Fase 2 una quota parte della pensione – atteso che la stessa non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati e non dispone di altre fonti di reddito.

L'attività lavorativa della Signora Fontana costituisce pertanto presupposto e fondamento della proposta formulata ai creditori; motivo per cui, ove tale condizione venisse meno *in itinere*, la sostenibilità e la realizzabilità dell'accordo ne verrebbero compromesse.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Peraltro, considerata la storicità dell'attività svolta dalla Signora Fontana e la lunga esperienza che la medesima ha maturato nel settore in cui opera – sia pure con la cautela imposta dal difficile momento storico e dalla precarietà insita in qualsiasi iniziativa imprenditoriale – è ragionevole ritenere sostenibile e fattibile il piano proposto dalla ricorrente.

La buona volontà e la caparbietà con cui la ricorrente si sta adoperando per trovare un secondo lavoro come dipendente – e poter, dunque, contare su un reddito certo e sicuro – rafforza tale convincimento.

La durata relativamente breve del piano proposto avvalorava ulteriormente tale conclusione, rafforzata altresì dal raffronto con l'alternativa liquidatoria su cui ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

Infine, depone a favore della fattibilità del piano proposto l'entità degli esborsi mensili che la ricorrente dovrà sostenere per darvi esecuzione. Si tratta, infatti, di importi compatibili con la capacità reddituale della Signora Fontana e frutto di una prudente valutazione delle spese che la medesima dovrà sostenere mensilmente per mantenere un dignitoso tenore di vita. Dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

11. Convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria

La proposta formulata dalla Signora Fontana risulta certamente più vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale liquidazione individuale³.

Si consideri infatti che la ricorrente, come si è detto, non è titolare di alcun bene e che l'unica sua fonte di sostentamento è rappresentata dai redditi d'impresa.

Un'eventuale esecuzione potrebbe realizzarsi soltanto nella forma del pignoramento delle giacenze presenti sul conto corrente della ricorrente, allo stato nulle.

³ A tal proposito si ritiene che il giudizio comparativo debba essere compiuto procedendo al raffronto dell'accordo proposto ai creditori con la procedura di esecuzione individuale. Si esclude, invece, che il termine di raffronto possa essere rappresentato dalla procedura di liquidazione di cui agli artt. 14-ter e 14-undecies Legge 3/2012, trattandosi, nel primo caso, di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero, nell'altra ipotesi, dall'esito negativo dell'accordo. Sul punto, Tribunale di Napoli, decreto del 10 luglio 2020, sia pure in merito al piano del consumatore.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Il fatto che la ricorrente, con la proposta formulata, si impegni a mettere a disposizione del ceto creditorio un importo mensile certo costituisce di per sé elemento sufficiente per ritenere superata la prova della profittabilità dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di accordo presenta anche un ulteriore vantaggio, dato da una significativa riduzione dei costi, di certo inferiori a quelli che complessivamente i singoli creditori dovrebbero sostenere nell'azione esecutiva individuale.

In conclusione, l'accordo volontario risulta preferibile rispetto alla liquidazione coattiva sia per la certezza dell'importo che mensilmente verrebbe messo a disposizione dei creditori e delle tempistiche di pagamento, sia per il contenimento dei costi rispetto ad azioni esecutive individuali.

12. Computo dei crediti ai fini del voto

Una puntualizzazione che sin d'ora è opportuno fare nell'ottica di fornire un'adeguata informazione al ceto creditorio riguarda il computo dei voti ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti, richiesta dall'art. 11, comma 2, Legge 3/2012 per l'omologazione dell'accordo.

Come si è anticipato, i crediti verso la Signora Fontana, anche se astrattamente riconducibili ad una causa di prelazione prevista dalla legge, devono essere declassati al chirografo per mancanza dei beni sui quali insistono le relative cause prelazione.

Tale situazione impone di verificare se e in quali limiti i creditori in questione possano votare sulla proposta di accordo.

L'art. 11, comma 2, Legge 3/2012 stabilisce che: *«ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che rinuncino*

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Detta norma enuncia (espressamente) due sole regole relativamente all'esercizio del diritto di voto, entrambe peraltro riferite all'ipotesi in cui l'accordo preveda il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

La prima è che costoro non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta e non hanno diritto di voto.

La seconda è che i creditori prelatizi, di cui l'accordo preveda il pagamento integrale, ma che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, hanno diritto di voto per la parte di credito per la quale vi è stata rinuncia.

La Legge 3/2012 non detta, invece, alcuna disciplina per l'ipotesi in cui la proposta di accordo, come nel caso della Signora Fontana, non preveda la soddisfazione integrale dei creditori prelatizi.

Tale lacuna, tuttavia, appare suscettibile di essere colmata estendendo in via analogica la disciplina posta dall'art. 177, comma 3, Legge Fallimentare, a mente del quale nel concordato preventivo «i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito».

Infatti, posto che l'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge 3/2012 ha un contenuto identico a quello dell'art. 160, comma 2, Legge Fallimentare e che quest'ultima norma individua la *ratio* dell'art. 177, comma 3, Legge Fallimentare, escludendo che il creditore abbia un interesse giuridicamente rilevante ad esprimersi sulla proposta concordataria per la parte di credito coperta da garanzia e non falcidiata e che, al contrario, tale interesse sussista laddove i creditori prelatizi non siano soddisfatti integralmente, si ritiene che la disposizione dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge 3/2012 consenta l'applicazione analogica dell'art. 177, comma 3, Legge Fallimentare nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Nei termini ora indicati si è espresso di recente il Tribunale di La Spezia con decreto del 14 gennaio 2021 e tale interpretazione appare essere l'unica in grado di superare la lacuna e la distonia di sistema che emerge dal raffronto tra disciplina concordataria e disciplina dell'accordo con i creditori.

Pertanto, giacché, nella proposta formulata dalla Signora Fontana, i creditori assistiti da causa di prelazione sono declassati al rango chirografario per mancanza dei beni sui quali insiste il diritto di prelazione e il loro soddisfacimento è previsto nella stessa misura percentuale e con tempistiche identiche a quelle proposte per il pagamento dei creditori chirografari, si ritiene che i medesimi debbano essere ammessi al voto per l'intero importo del credito.

Quanto all'OCC – considerato che esso ha partecipato alla predisposizione della proposta e ha quindi contribuito a definire le modalità di soddisfazione del loro credito – si ritiene che non abbia diritto di voto e, prima ancora, che il relativo credito non debba essere computato ai fini della verifica del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione dell'accordo.

Sussistono, infatti, rispetto all'OCC le stesse esigenze che hanno indotto il legislatore a escludere dal voto le categorie individuate dall'art. 11, comma 2, terzo periodo, della Legge 3/2012, ovvero il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Vi è infatti la presunzione che coloro che sono legati al debitore da peculiari rapporti esprimano voto favorevole alla proposta indipendentemente dalla valutazione del contenuto economico della proposta stessa e possano dunque condizionare una corretta formazione della volontà della massa creditoria.


Nella fattispecie, pertanto, l'OCC sarà da considerare *tamquam non esset* ai fini dell'approvazione dell'accordo.

13. Attestazioni

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta Avv. Michela Del Rio

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



esaminati

- i documenti forniti dalla ricorrente e dai creditori nonché quelli ulteriori estratti dalle banche dati pubbliche e rimessi in allegato alla presente relazione;
- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- la proposta e il piano di composizione della crisi presentati dalla ricorrente;

ritenuto

- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettono, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti nella percentuale e secondo le tempistiche proposte ai creditori

a conclusione della propria relazione redatta ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012

esprime giudizio positivo

- sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Luisa Fontana a corredo della domanda;
- sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, e

attesta

la fattibilità della proposta di accordo presentata dalla Signora Luisa Fontana ai creditori.

Si allegano:

1. Nomina Gestore
2. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'OCC
3. Accettazione nomina
4. Comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 quinquies, della Legge 3/2012 e relativi avvisi di ricevimento
5. Istanza presentata dalla ricorrente all'OCC
6. Dichiarazioni della ricorrente
7. Visura camerale dell'impresa individuale "La Ciliegia di Fontana Luisa"
8. Dichiarazione redditi 2019, periodo d'imposta 2018

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



9. Dichiarazione redditi 2020, periodo d'imposta 2019
10. Dichiarazione redditi 2021, periodo d'imposta 2020
11. Certificato sul contenzioso civile ordinario
12. Certificato del Casellario Giudiziale
13. Certificato dei carichi penali pendenti
14. Riscontro Cancelleria esecuzioni mobiliari
15. Visura di non esistenza protesti
16. Visura cariche sociali
17. Anagrafica completa Cassetto Fiscale
18. Compravendita azienda 1994 (Cassetto Fiscale)
19. Compravendita azienda 2001 dante causa (Cassetto Fiscale)
20. Compravendita azienda 2001 avente causa (Cassetto Fiscale)
21. Atto registro locazione 2018 (Cassetto Fiscale)
22. Atto registro locazione 2019 (Cassetto Fiscale)
23. Istanza rateazione con Agenzia Entrate Riscossione
24. Ruolo spontaneo INPS
25. Contratto di finanziamento n. 0018138620 con Unicredit S.p.A. del 7 novembre 2017
26. Contratto di finanziamento n. 8539612 con Unicredit S.p.A. del 3 giugno 2020
27. Contratto con Reparadora RTD Italia s.r.l.
28. Dichiarazione redditi 2004, periodo d'imposta 2003
29. Dichiarazione redditi 2018, periodo d'imposta 2017
30. Certificato di residenza
31. Certificato di stato di famiglia
32. Vaglia postale del 10 giugno 2020
33. Registri IVA con dichiarazione di conformità della ricorrente
34. Visura storica del Pubblico Registro Automobilistico
35. Visura catasto fabbricati
36. Visura catasto terreni



Michela Del Rio

Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it


37. Pec per la circolarizzazione delle posizioni creditorie del 15 febbraio 2022
38. Ricevuta pec massiva del 15 febbraio 2022
39. Pec inviata a Iren Ambiente S.p.A. il 9 marzo 2022
40. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria
41. Riscontro dell'Agenzia Entrate Riscossione
42. Dati registrati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
43. Riscontro Centrale Rischi Allarme Interbancaria
44. Certificato CRIF
45. Contratto di locazione casa
46. Calcolo ISTAT soglia di povertà assoluta
47. Estratto conto previdenziale INPS
48. Risultato della consulenza del patronato su raggiungimento requisiti pensionistici

Con osservanza

Reggio Emilia, 12 aprile 2022

Il Gestore

Avv. Michela Del Rio



Michela Del Rio

Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it

- ¹ Nomina Gestore
- ² Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'OCC
- ³ Accettazione nomina
- ⁴ Comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 quinquies, della Legge 3/2012 e relativi avvisi di ricevimento
- ⁵ Istanza presentata dalla ricorrente all'OCC
- ⁶ Dichiarazioni della ricorrente
- ⁷ Visura camerale dell'impresa individuale "La Ciliegia di Fontana Luisa"
- ⁸ Dichiarazione redditi 2019, periodo d'imposta 2018
- ⁹ Dichiarazione redditi 2020, periodo d'imposta 2019
- ¹⁰ Dichiarazione redditi 2021, periodo d'imposta 2020
- ¹¹ Certificato sul contenzioso civile ordinario
- ¹² Certificato del Casellario Giudiziale
- ¹³ Certificato dei carichi penali pendenti
- ¹⁴ Risccontro Cancelleria esecuzioni mobiliari
- ¹⁵ Visura di non esistenza protesti
- ¹⁶ Visura cariche sociali
- ¹⁷ Anagrafica completa Cassetto Fiscale
- ¹⁸ Compravendita azienda 1994 (Cassetto Fiscale)
- ¹⁹ Compravendita azienda 2001 dante causa (Cassetto Fiscale)
- ²⁰ Compravendita azienda 2001 avente causa (Cassetto Fiscale)
- ²¹ Atto registro locazione 2018 (Cassetto Fiscale)
- ²² Atto registro locazione 2019 (Cassetto Fiscale)
- ²³ Istanza rateazione con Agenzia Entrate Riscossione
- ²⁴ Ruolo spontaneo INPS
- ²⁵ Contratto di finanziamento n. 0018138620 con Unicredit S.p.A. del 7 novembre 2017
- ²⁶ Contratto di finanziamento n. 8539612 con Unicredit S.p.A. del 3 giugno 2020
- ²⁷ Contratto con Reparadora RTD Italia s.r.l.
- ²⁸ Dichiarazione redditi 2004, periodo d'imposta 2003
- ²⁹ Dichiarazione redditi 2018, periodo d'imposta 2017
- ³⁰ Certificato di residenza
- ³¹ Certificato di stato di famiglia
- ³² Vaglia postale del 10 giugno 2020
- ³³ Registri IVA con dichiarazione di conformità della ricorrente
- ³⁴ Visura storica del Pubblico Registro Automobilistico
- ³⁵ Visura catasto fabbricati
- ³⁶ Visura catasto terreni
- ³⁷ Pec per la circolarizzazione delle posizioni creditorie del 15 febbraio 2022
- ³⁸ Ricevuta pec massiva del 15 febbraio 2022
- ³⁹ Pec inviata a Iren Ambiente S.p.A. il 9 marzo 2022
- ⁴⁰ Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria
- ⁴¹ Risccontro dell'Agenzia Entrate Riscossione
- ⁴² Dati registrati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
- ⁴³ Risccontro Centrale Rischi Allarme Interbancaria
- ⁴⁴ Certificato CRIF

Michela Del Rio


Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it



⁴⁵ Contratto di locazione casa

⁴⁶ Calcolo ISTAT soglia di povertà assoluta

⁴⁷ Estratto conto previdenziale INPS

⁴⁸ Risultato della consulenza del patronato su raggiungimento requisiti pensionistici



Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it

DICHIARAZIONI ED ELENCO DELLE SPESE CORRENTI MENSILI NECESSARIE AL PROPRIO SOSTENTAMENTO

La sottoscritta Luisa Fontana, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 21 aprile 1956, residente in Albinea (RE), Via Cosmo Cosmi n. 3, codice fiscale FNT LSU 56D61 C2190

DICHIARA

di voler presentare un accordo con i creditori ai sensi degli artt. 6 e ss. Legge 3/2012.

Inoltre – consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci – ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non essere soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012;
- di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012;
- di non aver subito per cause a lei imputabili alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012;
- di non avere mai beneficiato di alcun provvedimento di esdebitazione;
- di avere fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- di non avere commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- di non avere compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni;
- di non essere proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati.

ELENCA

inoltre, di seguito, le spese correnti mensili necessarie al proprio sostentamento, precisando che la propria famiglia è mononucleare:

SPESE MENSILI CORRENTI	
Tipologia	Importo
Canone locazione	420,00 €
Spese condominiali	34,50 €
Rifiuti (TARI)	17,50 €
Spesa alimentare	200,00 €
Luce (compreso abbonamento TV)	70,00 €
Gas	70,00 €
Acqua	7,88 €
Medicinali	20,00 €
Visite mediche	20,00 €
Altro (piccola manutenzione, stoviglie, elettrodomestici, lenzuola, cura della persona, etc.)	20,00 €
TOTALE	879,88 €

Reggio Emilia, 12 aprile 2022

Luisa Fontana





Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento mediante accordo del debitore
- legge 27 gennaio 2012 n° 3)

Il giudice designato dott.ssa Simona Boiardi ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 4/2022 r.g.

MOTIVI DELLA DECISIONE

letta la proposta di accordo di accordo con i creditori depositata dalla sig.ra Fontana Luisa nata a Castelnovo né Monti (RE) il 21 aprile 1956 codice fiscale FNLSU56D61C2190 con l'ausilio dell'Avv. Michela Del Rio, nominata Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, c. 9 della legge n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 9, c. 2, della legge n. 3/2012;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che la sig.ra Fontana versa in stato di sovraindebitamento a causa delle obbligazioni assunte nella sua qualità di titolare di impresa individuale, in misura prevalente nei confronti dell'Erario, dell'Inps ed Istituti di credito;

che non soggiace alle norme sulle procedure concorsuali; non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012 né è stata destinataria dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012;

rilevato che l'Occ non ha ravvisato atti in frode ai creditori;

rilevato che la ricorrente ha collaborato nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale controversa mettendo a disposizione del professionista designato come O.C.C tutti gli atti e le informazioni indispensabili all'attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati;

rilevato che la qualità di imprenditrice commerciale della sig.ra Fontana, titolare dell'impresa individuale "La Ciliegia di Fontana Luisa" con sede legale ad Albinea (RE) via Garibaldi 8/A, partita Iva 01572630356, non è ostativa alla procedura avendo l'O.C.C verificato che l'impresa non ha superato negli ultimi tre esercizi i limiti di cui all'art. 1 L.F. risultando così soggetto non fallibile;

rilevato che l'esposizione complessiva della sig.ra Fontana ammonta ad € 159.242,89 così suddivisa: € 3.302,61 crediti prededucibili (compensi dell'O.C.C senza gli ulteriori costi presumibili della procedura) ed € 155.940,28 crediti chirografari e/ declassati a chirografo;

rilevato che il reddito medio mensile della ricorrente attualmente si attesta intorno ad € 1.093,17 e che le spese necessarie per il suo sostentamento sono state quantificate in € 879,88;

che gli importi in questione risultano adeguatamente documentati, non comprendono spese voluttuarie e che tali spese sono appena al di sopra della soglia di povertà assoluta individuata nell'anno 2020 in € 721,40;

ritenuta, allo stato, la congruità delle spese in prededuzione quantificate dall'O.C.C in € 3.302,61 a cui si aggiungono i costi

presumibili della procedura che sono stati stimati in € 2.120,00 (comprensivi di un fondo spese per imprevisti in corso di procedura); **considerato** che la proposta di accordo formulata dalla sig.ra Fontana ha una durata complessiva di 5 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa e si articola in due fasi: - Fase 1 con una durata di 20 mesi (fino a fine 2023 quando la ricorrente percepirà la pensione di vecchiaia) versamento in favore della procedura della somma di € 200,00 al mese, - Fase 2 con una durata di 40 mesi, versamento in favore della procedura di € 300,00;

rilevato che alla scadenza del piano la liquidità generata dai suddetti versamenti sarebbe di € 16.000,00 e consentirebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili (€ 3.302,61) e soddisfacimento nella misura del 6,78% degli altri creditori chirografari e declassati a chirografo;

rilevato che la ricorrente non è proprietaria di altri beni immobili e mobili registrati;

ritenuto che l'importo messo a disposizione dalla ricorrente appare congruo in rapporto al reddito percepito ed all'importo delle spese per il sostentamento, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'O.c.c in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto, sulla scorta di quanto precede che occorra dar corso alla procedura e che, allo stato, non appare conveniente l'alternativa costituita dalla liquidazione del patrimonio non avendo la ricorrente altri beni;

P.Q.M

visto il carico del proprio ruolo e tenuto conto della necessità di rispettare i termini ex artt. 10, c. 1, primo periodo e 11, c. 1, della legge n. 3/2012;

CONVOCA

la parte istante, l'O.C.C. e i creditori interessati all'udienza del 13 settembre 2022 ore 12,40

DISPONE

che i creditori fino a dieci giorni prima della data dell'udienza facciano pervenire all'O.C.C. eventuali dichiarazioni sottoscritte di assenso o di dissenso ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2012 nelle forme ed entro i termini ivi previsti

EVIDENZIA CHE DEVE RITENERSI APPLICABILE L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PREVISTA DALL'ART.1 COMMA 1 DELLA LEGGE 742/1969

DISPONE

che l'O.C.C. provveda alla comunicazione della proposta di accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2012;

AUTORIZZA

l'O.C.C. a effettuare la predetta comunicazione anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

DISPONE

che l'O.C.C. pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

DISPONE

che l'O.C.C. trasmetta la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012;

DISPONE

che fino alla data in cui l'eventuale provvedimento di omologazione non diventi definitivo non inizino né proseguano azioni esecutive individuali né siano disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della parte istante ad opera dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che in tale periodo le prescrizioni rimangano sospese e le scadenze non si verifichino;

DISPONE

che la predetta sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ove già esistenti o sopravvenuti.

DISPONE

la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali diversi da quelli accessori a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile;

DISPONE

che fino alla data dell'eventuale provvedimento di omologazione gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione siano autorizzati dal giudice designato a pena di inefficacia rispetto ai creditori muniti di titolo anteriore all'esecuzione delle formalità pubblicitarie.

Reggio Emilia, 10 maggio 2022

il giudice
Simona Boiardi

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Procedura: proposta di accordo con i creditori n. 4/2022 R.G.

Giudice Delegato: dott.ssa Simona Boiardi

Debitrice istante: Luisa Fontana

Gestore: avv. Michela Del Rio

Pec: fontana@pec-composizionecrisi.it

Relazione integrativa

La sottoscritta Michela Del Rio, nata a Cagliari (CA) l'11 gennaio 1976, codice fiscale DLR MHL 76A51 B354N, pec: michela.delrio@legalmail.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia al n. 1219, con Studio in Reggio Emilia (RE), Via G. Terragni n. 15 e all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nominata Gestore nell'ambito della Procedura in epigrafe presentata dalla Signora Fontana


premesse che

- in data 15 aprile 2022 la Signora Luisa Fontana ha depositato con l'ausilio della scrivente una proposta di accordo con i creditori ai sensi degli artt. 6 e seguenti Legge 3/2012;
- il 20 aprile 2022 tale proposta è stata trasmessa all'Agente della riscossione e agli uffici fiscali ai sensi dell'art. 9, comma 1, Legge 3/2012 (docc. 1, 2);
- a seguito di tale comunicazione, il 29 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione – che in precedenza si era limitata a trasmettere l'elenco delle cartelle/avvisi notificati alla ricorrente – ha trasmesso la certificazione delle iscrizioni a ruolo in essere o sospese a carico della Signora Fontana, precisando l'ammontare del credito ad essa affidato in riscossione da ciascun Ente impositore e ha allegato gli estratti di ruolo per singola posizione (doc. 3);
- con il medesimo atto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha altresì chiarito che le somme ad essa dovute a titolo di aggio e spese di riscossione ammontano ad € 7.902,98 (nella Relazione particolareggiata,

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



in mancanza di dati puntuali, era stato accantonato a tal fine uno specifico fondo di € 1.500,00) e ha chiesto l'integrazione della proposta depositata dalla Signora Fontana;

- ricevuta la comunicazione del 20 aprile 2022, in data 5 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia ha comunicato ulteriori posizioni debitorie non ancora iscritte a ruolo per un importo complessivo di € 3.977,13, richiedendo l'integrazione della proposta di accordo sopra citata (doc. 4);
- il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona della dott.ssa Simona Boiardi, con decreto del 10 maggio 2022 ha convocato la parte istante, l'OCC e i creditori interessati all'udienza del 13 settembre 2022, ore 12:40, disponendo, *inter alia*, che l'OCC comunicasse la proposta di accordo e il decreto di fissazione d'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 11 Legge 3/2012;
- il Tribunale con il medesimo decreto ha, altresì, disposto che i creditori facessero pervenire all'OCC eventuali dichiarazioni di voto di assenso o di dissenso, ai sensi dell'art. 11 Legge 3/2012 nelle forme ed entro i termini ivi previsti (dieci giorni prima dell'udienza);
- il 13 maggio 2022, in adempimento di quanto prescritto dal sopra menzionato decreto, è stata rinnovata la comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012, a cui è stata allegata la proposta di accordo e il decreto di fissazione di udienza e in cui si è anticipato che sarebbe stata integrata la proposta di accordo alla luce delle precisazioni di credito pervenute dopo il suo deposito (docc. 5, 6);
- stante la necessità di ricalcolare l'esposizione debitoria della ricorrente e la percentuale di soddisfacimento dei creditori, non si è invece provveduto ad effettuare la comunicazione ai creditori di cui all'art. 10, comma 1, Legge 3/2012;
- tenuto conto delle note di precisazione di credito pervenute dopo il deposito della proposta, l'indebitamento complessivo della ricorrente risulta pari ad € 171.330,82;
- preso atto della diversa quantificazione del proprio debito, la Signora Fontana – che sottoscrive la presente integrazione – nell'impossibilità di offrire ai propri creditori ulteriori utilità, modifica la propria proposta di accordo, impegnandosi a soddisfare i creditori chirografari (ivi compresi quelli degradati al chirografo) nella percentuale del 6,30%, anziché in quella originariamente prevista del 6,78% (di seguito,

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



“Nuova proposta”), lasciando peraltro invariate tutte le altre condizioni indicate nella proposta iniziale, ovvero:

→ l’ammontare dell’attivo messo a disposizione del ceto creditorio pari ad € 16.000,00;

→ la durata quinquennale del piano proposto;

→ il pagamento integrale, in un’unica soluzione, dei crediti prededucibili tramite le prime 17 rate che saranno versate sul conto corrente della Procedura a far data dalla omologazione definitiva dell’accordo;

→ il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli declassati al chirografo con le somme che saranno versate sul conto corrente della Procedura a far data dal diciottesimo mese dalla omologazione definitiva dell’accordo. I suddetti pagamenti saranno effettuati con cadenza annuale;

– che, peraltro, stante l’intervenuta modifica della percentuale di soddisfacimento, i creditori aventi diritto di voto debbono poter esprimere il proprio consenso sulla Nuova Proposta della Signora Fontana.

Tanto premesso, la scrivente, ad integrazione e parziale modifica della propria Relazione Particolareggiata,

deposita la presente Relazione integrativa

precisando che, salvo quanto di seguito si dirà, devono intendersi qui richiamate tutte le considerazioni svolte nella precedente relazione.

1. Passivo

L’esposizione complessiva della Signora Fontana – tenuto conto delle precisazioni di credito pervenute dopo il deposito della domanda – ammonta ad € 171.330,82 ed è suddiviso tra prededucibile per l’importo di € 3.302,61¹ e chirografario (comprensivo dei crediti declassati a chirografo) per l’importo di € 168.028,21:

¹ Detto importo ricomprende esclusivamente i compensi dell’OCC, non anche gli ulteriori presumibili costi della Procedura descritti nella Relazione particolareggiata, a cui si rinvia.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Stato passivo aggiornato

Stato passivo aggiornato			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	3.302,61 €
Unicredit S.p.A.	Fido di conto	Nessuna, chirografario	1.999,30 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna, chirografario	16.075,00 €
Kruk Investimenti s.r.l.	Finanziamento	Nessuna, chirografario	10.813,73 €
CNA Servizi s.c.r.l.	Prestazione di servizi	Nessuna, chirografario	4.651,72 €
CNA Associazione Territoriale Reggio Emilia	Prestazione di servizi	Nessuna, chirografario	300,00 €
Camera di Commercio di Reggio Emilia	Diritto annuale	Nessuna, chirografario	745,39 €
Unione Colline Matildiche	Imposte comunali	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	743,93 €
Comune di Albinea	Imposte comunali	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	286,00 €
Iren Ambiente S.p.A.	Fornitura di servizi	Nessuna, chirografario	1.665,30 €
INAIL	Contributi	Privilegio ex art. 2754 cod.civ. Degradato a chirografo	231,61 €
INPS	Contributi	Privilegio ex art. 2753 cod.civ. Degradato a chirografo	89.277,38 €
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia	Crediti tributari	Privilegio ex art. 2752 cod.civ. Degradato a chirografo	33.335,87 €
Agenzia Entrate Riscossione	Aggi e spese di riscossione	Stesso grado di privilegio insistente sui tributi iscritti a ruolo. Degradato a chirografo	7.902,98 €
Totale			171.330,82 €


Riepilogo stato passivo aggiornato

Riepilogo stato passivo aggiornato	
Crediti prededucibili	3.302,61 €
Crediti chirografari e degradati al chirografo	168.028,21 €
Totale	171.330,82 €

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdetriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



2. Percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari e dei creditori degradati al chirografo

Posto che nella Nuova Proposta non muta l'attivo offerto ai creditori, considerati, inoltre, il debito complessivo della ricorrente come sopra ricalcolato nonché gli ulteriori costi presumibili della Procedura, come meglio indicati nella Relazione particolareggiata, le misure di soddisfazione delle singole categorie di creditori e di ciascun creditore devono essere così rettificare:

Misura aggiornata di soddisfazione delle categorie di creditori

Misura aggiornata di soddisfazione delle categorie di creditori			
Categoria credito	Credito residuo	% Soddisfazione	Soddisfatto
Prededucibili (comprensivi dei costi presumibili della Procedura)	5.422,61 €	100%	5.422,61 €
Chirografari e degradati a chirografo	168.028,21 €	6,30%	10.577,39 €
Totale	173.450,82 €		16.000,00 €

Misura aggiornata di soddisfazione dei singoli creditori


Misura aggiornata di soddisfazione dei singoli creditori				
Creditore	Causa di prelazione	Credito residuo	% Soddisfazione	Soddisfatto
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	3.302,61 €	100%	3.302,61 €
Ulteriori costi presumibili della Procedura	In prededuzione	2.120,00 €	100%	2.120,00 €
Unicredit S.p.A.	Nessuna, chirografario	1.999,30 €	6,30%	125,86 €
Unicredit S.p.A.	Nessuna, chirografario	16.075,00 €	6,30%	1.011,92 €
Kruk Investimenti s.r.l.	Nessuna, chirografario	10.813,73 €	6,30%	680,73 €
CNA Servizi s.c.r.l.	Nessuna, chirografario	4.651,72 €	6,30%	292,83 €
CNA Associazione Territoriale Reggio Emilia	Nessuna, chirografario	300,00 €	6,30%	18,89 €
Camera di Commercio di Reggio Emilia	Nessuna, chirografario	745,39 €	6,30%	46,92 €
Unione Colline Matildiche	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	743,93 €	6,30%	46,83 €
Comune di Albinea	Privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ. limitatamente alle imposte. Degradato a chirografo. Chirografario per la parte residua	286,00 €	6,30%	18,00 €
Iren Ambiente S.p.A.	Nessuna, chirografario	1.665,30 €	6,30%	104,83 €
INAIL	Privilegio ex art. 2754 cod.civ. Degradato a chirografo	231,61 €	6,30%	14,58 €
INPS	Privilegio ex art. 2753 cod.civ. Degradato a chirografo	89.277,38 €	6,30%	5.620,02 €
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia	Privilegio ex art. 2752 cod.civ. Degradato a chirografo	33.335,87 €	6,30%	2.098,50 €
Agenzia Entrate Riscossione	Stesso grado di privilegio insistente sui tributi iscritti a ruolo. Degradato a chirografo	7.902,98 €	6,30%	497,49 €
Totale				16.000,00 €

Pertanto, impregiudicato il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento dei creditori chirografari e di quelli degradati al chirografo è previsto nella percentuale del 6,30%.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



3. Fattibilità del piano di accordo e convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria

Rilevato che l'unica modifica presente nella Nuova Proposta riguarda la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli ad essi equiparati (rimangono, invece, invariati attivo offerto ai creditori, durata del piano proposto, tempistiche e modalità di pagamento), si ribadiscono in questa sede le deduzioni e le conclusioni svolte nella Relazione particolareggiata tanto in punto di fattibilità del piano proposto quanto in punto di convenienza del medesimo rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Attestazioni

Per tutto quanto esposto nella Relazione particolareggiata e nella presente relazione, la sottoscritta Avv. Michela Del Rio

esaminati

- i documenti forniti dalla ricorrente e dai creditori nonché quelli ulteriori estratti dalle banche dati pubbliche e rimessi in allegato alla Relazione particolareggiata e alla presente relazione;
- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- la Nuova Proposta della ricorrente e il piano ad esso sottostante;

ritenuto

- che non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettono, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti nella percentuale e secondo le tempistiche proposte ai creditori

ad integrazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012

esprime giudizio positivo

- sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Luisa Fontana a corredo della domanda;
- sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, e

attesta

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



- la fattibilità della proposta di accordo presentata dalla Signora Luisa Fontana ai creditori.

Si chiede, infine, che – ove necessario ai fini dell’osservanza dei termini prescritti dagli artt. 10 e 11 Legge 3/2012 – sia disposto il differimento dell’udienza del 13 settembre 2022, fissata con decreto del 10 maggio 2022.

Si allegano, seguendo la numerazione della Relazione particolareggiata:


49. Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 20 aprile 2022
50. Ricevuta pec massiva del 20 aprile 2022
51. Certificazione trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione il 29 aprile 2022
52. Comunicazione di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia del 5 maggio 2022
53. Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 13 maggio 2022
54. Ricevuta pec massiva del 13 maggio 2022

Con osservanza

Reggio Emilia, 20 maggio 2022

Il Gestore

Avv. Michela Del Rio



Luisa Fontana



Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



¹ Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 20 aprile 2022

² Ricevuta pec massiva del 20 aprile 2022

³ Certificazione trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione il 29 aprile 2022

⁴ Comunicazione di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia del 5 maggio 2022

⁵ Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 13 maggio 2022

⁶ Ricevuta pec massiva del 13 maggio 2022

Michela Del Rio

Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it



Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato - articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Il giudice delegato

Nella procedura concorsuale n° 4 del ruolo generale dell'anno 2022, a carico di LUISA FONTANA, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista l'istanza integrativa del 20 maggio 2022 in cui si dà atto che tenuto conto delle note di precisazione di credito pervenute dopo il deposito della proposta l'indebitamento complessivo della ricorrente ammonta ad euro 171.330,82;

rilevato che la ricorrente con l'ausilio dell'occ preso atto della diversa quantificazione del proprio debito ha modificato la propria proposta di accordo impegnandosi a soddisfare i creditori chirografari (ivi compresi quelli degradati al chirografo) nella percentuale del 6,30% anziché in quella originariamente prevista del 6,78% lasciando invariate tutte le altre condizioni indicate nella proposta originaria;

rilevato che la ricorrente non è proprietaria di altri beni immobili e mobili registrati;

ritenuto che l'importo messo a disposizione dalla ricorrente appare congruo in rapporto al reddito percepito ed all'importo delle spese per il sostentamento, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'O.c.c in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto, sulla scorta di quanto precede che occorra dar corso alla procedura e che, allo stato, non appare conveniente l'alternativa costituita dalla liquidazione del patrimonio non avendo la ricorrente altri beni;

P.Q.M

visto il carico del proprio ruolo e tenuto conto della necessità di rispettare i termini ex artt. 10, c. 1, primo periodo e 11, c. 1, della legge n. 3/2012;

differisce l'udienza del 13 settembre 2022 al 27 settembre 2022 ore 12,30;

DISPONE che i creditori fino a dieci giorni prima della data dell'udienza facciano pervenire all'O.C.C. eventuali dichiarazioni sottoscritte di assenso o di dissenso ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2012 nelle forme ed entro i termini ivi previsti;

EVIDENZIA CHE DEVE RITENERSI APPLICABILE L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PREVISTA DALL'ART.1 COMMA 1 DELLA LEGGE 742/1969

DISPONE che l'O.C.C. provveda alla comunicazione della proposta di accordo, della relazione integrativa e del

presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2012;

AUTORIZZA l'O.C.C. a effettuare la predetta comunicazione anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

DISPONE che l'O.C.C. pubblicizzi la proposta, il decreto di apertura e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

DISPONE che l'O.C.C. trasmetta la proposta e l'integrazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012;

DISPONE che fino alla data in cui l'eventuale provvedimento di omologazione non diventi definitivo non inizino né proseguano azioni esecutive individuali né siano disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della parte istante ad opera dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che in tale periodo le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino;

DISPONE che la predetta sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ove già esistenti o sopravvenuti.

DISPONE la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali diversi da quelli accessori a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile;

DISPONE che fino alla data dell'eventuale provvedimento di omologazione gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione siano autorizzati dal giudice designato a pena di inefficacia rispetto ai creditori muniti di titolo anteriore all'esecuzione delle formalità pubblicitarie.

Reggio Emilia, 26/05/2022.

**il giudice delegato
Simona Boiardi**

Istanza o ricorso associato telematicamente al decreto che precede: